

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano li 15 Ottobre 1804 anno III.

REGOLAMENTO PER LA POLIZIA GENERALE

IL CONSIGLIERE MINISTRO DELL'
INTERNO.

Essendosi riconosciuta la necessità di adottare alcune misure, e cautele dirette a meglio garantire l'osservanza delle veglianti Leggi, e Regolamenti relativi ai Forestieri mentre si dichiarano in pieno vigore le stesse Leggi, e Regolamenti, e specialmente la Legge 25 Termidoro anno IX, il Regolamento 27 Marzo 1802, la Legge 20 Agosto e successivo Decreto di detto anno, resta inoltre prescritto quanto segue:

I. Un mese dopo la pubblicazione del presente restano annullate tutte le Carte di sicurezza rilasciate ai Forestieri da tutti gli Uffici di Polizia dipendenti da questo Ministero.

II. Ogni Forestiero è tenuto entro il suddetto termine di presentarsi all'Ufficio di Polizia del luogo, ove dimora, per farsi rinnovare la Carta di sicurezza, giustificando